



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



DECRETO N. 786 DEL 21 AGOSTO 2013

Oggetto: Definizione delle modalità di controllo previste dall'art.20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Visti:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
- il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 stabilisce che il Commissario delegato possa riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà, ivi compresi contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari o a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;
- l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 15 ottobre 2012, recante "Disposizioni per il coordinamento delle attività del Commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle Strutture della Giunta regionale";
- la Legge regionale n. 43 del 2001, recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate le Ordinanze del Commissario delegato:

- n. 31 del 30 agosto 2012 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";
- n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013 e dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione;
- n. 79 dell'8 luglio 2013 recante approvazione dello schema di convenzione con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed in particolare l'allegato A) in cui sono evidenziate le attività affidate ad Invitalia rispettivamente per le fasi di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi;

Considerato che l'art. 20 (Controlli e qualificazione degli operatori economici) dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i prevede che al fine di garantire l'osservanza delle norme dell'Ordinanza medesima, il Commissario delegato provvede, con apposito atto, a regolare le attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso";

Ritenuto di provvedere a definire le modalità di effettuazione dei controlli relativi alla fase di liquidazione al fine di garantire una rapida erogazione degli aiuti ai beneficiari;

Dato atto che i procedimenti di controllo sono stati avviati secondo le modalità previste nel presente Decreto a far data dal 06/08/2013;

DECRETA

Art. 1 Incaricati del controllo

L'attività di controllo è svolta dalla società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), anche attraverso le proprie società partecipate, in relazione a quanto previsto dall'Ordinanza n. 79/2013.

In base a quanto previsto nell'allegato A) dell'Ordinanza n. 79/2013 le attività afferenti le procedure di **Liquidazione dei contributi di cui** all'Ordinanza 57/2012 e s.m.i., sono classificabili come segue:

- verifica della completezza documentale degli Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.) e del rispetto degli importi fissati con il provvedimento di concessione;
- accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione, anche con riferimento agli anticipi richiesti con fidejussione bancaria;
- quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata ed individuazione del destinatario dell'erogazione (beneficiario o impresa affidataria);
- accertamento dell'effettiva realizzazione degli interventi sui beni immobili e/o dell'effettiva disponibilità dei beni strumentali ricostituiti e/o delle scorte ripristinate, coerenza dei processi di delocalizzazione temporanea, anche mediante sopralluogo preventivo alla erogazione dell'ultima tranche di contributo;
- elaborazione della proposta di erogazione da inoltrare all'istituto bancario incaricato dell'erogazione;
- acquisizione dell'evidenza degli avvenuti pagamenti in favore del beneficiario.

A controllo svolto Invitalia trasmetterà apposito verbale corredato di specifica checklist, al Responsabile delle Procedure "Istruttoria, concessione, liquidazione" individuati nell'ordinanza n. 57/2012 e s.m e i.

Nel verbale dovranno essere specificate le risultanze dei controlli effettuati nonché la quantificazione del contributo spettante al beneficiario.

In base alle risultanze del verbale il Responsabile delle Procedure "Istruttoria, concessione, liquidazione " provvederà al saldo o alla ridefinizione del contributo o all'eventuale recupero.

Art. 2

Definizione dei controlli e delle relative modalità

I controlli relativi alla fase di liquidazione riguardano gli aspetti amministrativi, finanziari tecnici e fisici degli interventi ammessi a contributo ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 57/2012 e ss.mm. e ii. Detti controlli consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che gli interventi siano stati realizzati conformemente alla decisione di approvazione e che gli interventi e le spese siano conformi alle disposizioni dell'Ordinanza Commissariale citata.

I controlli sono articolati in controlli amministrativi e controlli in loco (controlli tecnici e fisici) e si esplicano nelle seguenti procedure:

1) Controlli amministrativi che comprendono in particolare la verifica della realtà della spesa oggetto della domanda e della conformità dell'intervento realizzato rispetto all'intervento proposto in sede di domanda ed oggetto del provvedimento di concessione nonché dell'investimento realizzato rispetto a quanto rendicontato. Il controllo amministrativo svolto in via documentale

comporta la verifica di tutta la documentazione della spesa e della specifica documentazione tecnica prevista nell'ordinanza n. 57/2012 o dalla concessione del contributo o dalle eventuali varianti.

I controlli amministrativi includono inoltre:

- la verifica circa il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'accesso ai contributi;
- la verifica della sussistenza delle autorizzazioni (es. concessione edilizia, autorizzazioni sanitarie, ecc.) e/o dei documenti comprovanti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente;
- la verifica della presenza di almeno due offerte relativamente agli interventi sugli immobili come dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m. e i;
- l'appartenenza dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori alla "White List" come prevista dall'art. 5 bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, introdotto dalla L. di conversione 1° agosto 2012 n.122 e successive modifiche e integrazioni;
- le verifiche intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o dell'Unione Europea. In presenza di altre fonti di finanziamento nell'ambito dei suddetti controlli si accerta che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi;

La verifica della realtà della spesa oggetto della domanda consiste nel controllo di tutta la documentazione in base alla quale sia possibile accertare che il beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate. Di norma devono essere presenti ricevute o estratti conto di bonifici bancari o postali o RIBA o di altre forme di pagamento che consentano la rintracciabilità, per i quali devono essere riscontrate la corrispondenza a livello di importo, di soggetto che sostiene la spesa e di percettore del pagamento con le fatture (o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) presentate a rendicontazione.

Le fatture che il beneficiario presenta per documentare le spese effettuate, devono essere visionate in originale e vistate, anche mediante l'apposizione di un timbro che ne attesti l'utilizzo ai fini dell'ordinanza n. 57/2012, per evitare il loro successivo eventuale riutilizzo su altri aiuti comunitari o nazionali.

Questa operazione sarà effettuata presso la sede del beneficiario nell'ambito del controllo in loco. Una copia delle stesse dovrà essere trattenuta nel fascicolo di domanda in quanto gli originali devono rimanere nella disponibilità del beneficiario per la conservazione secondo le norme fiscali.

Con riferimento al soggetto che sostiene la spesa, si deve innanzitutto verificare che questo coincida con il beneficiario.

I pagamenti sostenuti dal beneficiario titolare di ditta individuale mediante l'utilizzo di un conto corrente bancario o postale cointestato a sé e ad altre persone (normalmente il coniuge) vanno comunque considerati come regolari alla stessa stregua di quelli effettuati da un conto ad intestazione esclusiva.

Per le società di persone o capitali sarà necessario l'utilizzo di un conto corrente bancario o postale ad esse intestato.

Per le altre modalità di pagamento dovrà comunque essere accertata la tracciabilità rispetto al beneficiario.

2) Controlli in loco (tecnici e fisici) che comprendono la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi sui beni immobili e/o dell'effettiva disponibilità dei beni strumentali ricostituiti e/o della documentazione contabile necessaria alla verifica della ricostituzione delle scorte e dell'eventuale successivo utilizzo delle scorte ripristinate, qualora non fisicamente presenti in magazzino successivamente alla ricostituzione, la coerenza dei processi di delocalizzazione temporanea;

La verifica sulla sussistenza degli interventi realizzati o degli acquisti effettuati dovrà essere svolta mediante il controllo in loco presso la sede in cui gli investimenti sono stati realizzati e i prodotti e/o i servizi sono stati messi in opera, oppure presso il luogo in cui sono installate le macchine o le attrezzature, o di svolgimento dell'attività.

La verifica della corrispondenza tra gli investimenti realizzati e gli investimenti proposti in domanda e oggetto del provvedimento di concessione è eseguita confrontando:

- in caso di acquisto di marche e modelli diversi di beni mobili occorre verificare le motivazioni ed accertare l'equivalenza a livello tecnico delle dotazioni acquistate con quelle previste in fase di concessione;
- in caso di strutture o impianti occorre accertare la corrispondenza delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche della struttura realizzata con il progetto approvato;

- per le spese tecniche la verifica dovrà essere svolta in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascun intervento, facendo riferimento a specifica documentazione di spesa;

La verifica consiste, inoltre, nel riscontro dell'esistenza e della corrispondenza degli investimenti realizzati con quanto presentato a rendicontazione dal beneficiario ai fini della richiesta di pagamento (riscontro dei numeri di serie delle macchine, delle quantità e dimensioni dei beni fatturati; per gli investimenti immateriali verifica degli elaborati finali, della documentazione ecc.).

Fa parte di questa verifica anche l'accertamento relativo ai tempi di realizzazione dell'intervento, in relazione a quanto previsto dall'ordinanza, con particolare riferimento ai termini indicati negli atti di concessione e la conformità della destinazione d'uso degli interventi finanziati.

Il controllo in loco include anche:

- la presenza della documentazione presso il beneficiario e della sua corrispondenza a quanto presentato e oggetto di contributo;
- l'esistenza presso il beneficiario della documentazione di spesa in originale nonché della corrispondenza con le copie inviate al momento della rendicontazione.

La verifica relativa a doppi finanziamenti e/o al superamento di massimali di aiuto verrà effettuata sulla base dei dati reperiti in Regione relativi agli altri interventi attivati dalla Regione medesima o in base a quanto dichiarato dal beneficiario.

Per quanto concerne il controllo per i vincoli di destinazione, benché al momento dell'accertamento relativo al pagamento, l'investimento potrebbe non essere ancora utilizzato a causa della recente ultimazione dei lavori, nel controllo tecnico si dovrà comunque accertare se l'azienda ha le potenzialità per utilizzare l'investimento secondo le finalità per cui aveva ottenuto la concessione, mantenendo o sviluppando l'ordinamento tecnico - economico in funzione del quale era stato previsto l'investimento.

Il controllo amministrativo e i controlli tecnici e fisici devono essere effettuati sul 100% delle richieste di erogazione a saldo e delle relative dichiarazioni in esse contenute rilevanti ai fini dell'ammissibilità del pagamento.

I controlli in loco debbono essere programmati e la comunicazione al beneficiario deve essere effettuata utilizzando il portale Sfinge.

Durante il controllo il beneficiario è tenuto ad essere presente assieme al direttore dei lavori o di un suo delegato.

L'attività di controllo può essere effettuata anche in assenza del beneficiario e/o del direttore dei lavori, purché la comunicazione del controllo sia stata effettuata almeno 7 gg prima dalla data del controllo.

Le risultanze dell'attività di controllo in loco saranno evidenziate da un verbale di sopralluogo e da un report di sopralluogo, redatti a cura degli incaricati del controllo, secondo i modelli, validati dai Responsabili delle due Aree di Coordinamento del SII.

Art. 3
Decorrenza

Le modalità previste dal presente decreto si applicano ai procedimenti di controllo avviati a far data dal 06/08/2013.

Art. 4
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio all'Ordinanza n. 57/2012 e s.m e.i., nonché all'Ordinanza n. 79/2013 ed alle altre disposizioni del Commissario delegato o alle normative vigenti applicabili.

Bologna, 21 agosto 2013

Vasco Errani

